

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1097

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MANCINI)

Abolizione del monopolio statale delle banane

Seduta del 10 marzo 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Il Monopolio di Stato per il trasporto, il commercio e la lavorazione industriale delle banane in tutto il territorio nazionale venne istituito quasi un trentennio fa, con regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e fu esercitato attraverso un'apposita Azienda mono-

polio banane della quale si precizarono compiti e fini con successivo regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, poi convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086.

I criteri che ispirarono allora l'introduzione del sistema monopolistico si possono ritrovare nella politica coloniale ed autarchica

perseguita dal Governo di quel tempo: tali criteri ritenevano di poter rispondere al fine di garantire una protezione alla produzione della colonia somala e di mantenere i consumi nei limiti del «prodotto statale». Con la cessazione del regime coloniale, venivano meno i presupposti politici che avevano dato luogo alla formazione d'un sistema di monopolio statale.

Per queste ragioni nel 1945 fu nominato un Commissario governativo per la gestione dell'Azienda, con il compito di predisporre la liquidazione. Peraltro il sistema della concessione di licenza d'importazione a favore di coltivatori nelle ex colonie, che venne allora adottato, diede luogo a non minori inconvenienti, in quanto favoriva rilevanti e ingiustificati utili a favore di gruppi particolari, come fu avvertito nella deliberazione 16 novembre 1948 del C. I. R.; né si ritenne allora possibile passare immediatamente al regime della libera concorrenza, dovendo, tra l'altro, l'Italia garantire l'impegno internazionale assunto di sostenere lo sviluppo economico del territorio somalo.

Il problema dell'abolizione del monopolio delle banane venne ancora considerato quando l'Azienda passò sotto il controllo del Ministero delle finanze, per effetto della legge 27 aprile 1953, n. 430 (articolo 2, n. 3). In quella occasione fu ancora avvertita l'opportunità di liberalizzare il commercio delle banane; ma allora ebbero maggior considerazione le ragioni contrarie all'abolizione del monopolio, soprattutto in ordine al gettito fiscale sperato.

2. — Il monopolio statale, se apparve da un lato giustificato da contingenti motivi politici internazionali, si rivelò, specialmente in questo dopoguerra, non privo di inconvenienti e di aspetti negativi. Anzitutto la natura stessa del prodotto — che mal si concilia con un organismo pubblico di gestione commerciale — imponeva rapide e tempestive decisioni non sempre compatibili con le modalità amministrative di un'impresa legata ad adempimenti formali rigidi; poi il differente modo di concepire l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo e l'azione di assistenza relativa, orientavano in maniera differente il concetto di collaborazione dei Paesi somali. Infine, inconvenienti molteplici, tra cui la pubblica opinione spesso si è fatta eco, davano la chiara dimostrazione delle crescenti difficoltà d'una gestione che doveva fondarsi su concessione di determinate licenze e autorizzazioni. L'interesse del con-

sumatore, d'altra parte, sembra nel caso specifico meglio tutelato dall'istanza di una operante concorrenza; e si è spesso sottolineato che qui il compito dello Stato deve essere quello di assicurare le ragioni di competitività e i risultati più favorevoli. Non sembrò sussistessero ulteriormente neppure le condizioni di determinazione del prezzo d'imperio in funzione d'una particolare disciplina della produzione di tale frutto. Anzi, si fecero rilevare i vantaggi dell'acquisto delle banane nei mercati dove sussistono le condizioni di prezzo migliore, ciò che dovrebbe consentire l'espansione d'un consumo ormai diffuso.

3. — Avvenimenti recenti hanno riportato all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica il problema, sottolineando altresì alcuni aspetti della difficoltà di una gestione statale e della non necessità di un regime monopolistico in questo campo.

Una commissione di esperti, nominata dal Ministro delle finanze il 20 dicembre 1963 col compito di studiare i problemi relativi al mutamento del regime di commercio delle banane, ha presentato suggerimenti di cui si tien conto nel presente disegno di legge.

Siffatti problemi riguardano la necessità di garantire un adeguato sostegno all'economia della giovane Repubblica somala, il reperimento di un gettito al bilancio statale equivalente a quello oggi dato dai proventi del monopolio, l'esigenza di evitare che al monopolio statale si sostituisca un monopolio privato.

La preferenza accordata al mercato somalo, se ha favorito la produzione somala, ha imposto però un grave onere al consumatore italiano, data la notevole superiorità del prezzo delle banane di quella provenienza rispetto a quello medio internazionale. Peraltro l'attuale sistema non può rappresentare il mezzo adatto per sollecitare l'economia somala verso un sano e razionale sviluppo. L'estensione delle aree destinate alla coltivazione delle banane, che si è verificata negli anni scorsi, in considerazione della remuneratività di quel prodotto, avvenne a detrimento di altre produzioni (ad esempio di quella del mais), e rimase fondata su di una artificiosa e necessariamente temporanea situazione di privilegio. Sembra preferibile un beninteso sistema di assistenza all'economia somala che assuma forme più moderne e meno unilaterali di quelle di regimi di favore per un determinato prodotto.

Quanto al gettito tributario ora fornito dal monopolio delle banane, esso può essere convenientemente sostituito col provento di un'apposita imposta. Con la presente legge viene infatti istituita un'imposta di consumo, che colpisce sia le banane importate, sia quelle che, seppure in modestissima misura, si producono o si dovessero produrre nel territorio nazionale.

La nuova imposta, sebbene colpisca in grande prevalenza prodotti importati, non si può ritenere contraria agli impegni internazionali assunti dal nostro Stato e alla tendenza politica alla liberalizzazione degli scambi, perché essa sostituisce il sistema protettivo ben più rigido del monopolio e consente l'avvio a una estesa liberalizzazione.

* * *

I seguenti chiarimenti valgono a illustrare i singoli articoli.

Art. 1. — Dopo aver disposto, con effetto dal 1° gennaio 1965, l'abolizione del monopolio statale delle banane, l'articolo prevede anche, al fine di non rinunciare al gettito dell'attuale diritto di monopolio, l'istituzione di una speciale imposta erariale di consumo sulle banane fresche o secche e sulle farine di banane di qualsiasi origine o provenienza, a carico dei produttori e degli importatori.

Tale imposta, che è stato ritenuto opportuno fissare in lire 70 e in lire 350 al chilogrammo rispettivamente per le banane fresche e per quelle secche e le farine di banane, può garantire un gettito annuo non inferiore a quello che attualmente assicura il regime di monopolio fiscale.

Per le banane prodotte in Italia l'imposta verrà riscossa, per conto dello Stato, dagli uffici comunali delle imposte di consumo assicurando ai comuni ed agli appaltatori del servizio l'aggio del 2 per cento; per quelle di importazione, invece, il tributo è corrisposto alle dogane dall'operatore all'atto dell'introduzione, unitamente agli altri diritti doganali.

Art. 2. — Tale articolo, oltre a prevedere la soppressione dell'Azienda monopolio ba-

nane con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, dispone anche che i relativi servizi saranno esercitati, fino alla definitiva cessazione del regime di monopolio, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3. — Con tale articolo viene affrontato e risolto il problema del personale della sopprimenda Azienda. I relativi ruoli — che saranno ad esaurimento — verranno trasferiti all'Amministrazione dei monopoli di Stato. In tal modo si ritiene di poter soddisfare la duplice esigenza di conservare al personale trasferito le attuali possibilità di carriera e di evitare turbamenti nei ruoli dei monopoli di Stato.

Art. 4. — Con tale articolo si provvede al trasferimento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le attività patrimoniali dell'Azienda monopolio banane.

Art. 5. — Non essendo possibile dettare con l'emananda legge anche le norme relative alla sua attuazione, ivi comprese quelle sulla necessaria vigilanza da parte degli organi sanitari, si demanda ad un apposito Regolamento l'emanazione di tali norme.

Art. 6. — Conseguenza logica del passaggio dell'Azienda monopolio banane all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è il trasferimento — effettuato *ope legis* — dei relativi stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda in quelli rispettivi di quest'ultima.

Art. 7. — Tale articolo prevede l'esodo volontario del personale della sopprimenda Azienda, stabilendo all'uopo un trattamento economico analogo a quello di cui ha fruito il personale che cessò dal servizio in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 e successive modificazioni.

Art. 8. — Data la particolare natura della legge, è stata ravvisata la necessità di renderla operante dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, istituito con regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, è abolito con effetto dal primo gennaio 1965.

A decorrere dall'anzidetta data, è istituita una imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane.

La misura di detta imposta è stabilita in lire 70 per chilogrammo di banane fresche ed in lire 350 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Per le banane di produzione nazionale, l'imposta è corrisposta dal produttore all'atto della vendita ed è accertata e riscossa, per conto dello Stato, dagli uffici comunali delle imposte di consumo competenti per territorio. Ai comuni ed agli appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo, compete l'aggio del 2 per cento sull'ammontare lordo delle riscossioni.

Per le banane provenienti dall'estero, l'imposta è corrisposta dall'importatore all'atto dell'importazione ed è accertata e riscossa dalle dogane.

ART. 2.

L'Azienda monopolio banane - A. M. B. - è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i servizi ad essa affidati con il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, sono esercitati, da tale data e fino a quella della soppressione del regime di monopolio e comunque non oltre il 31 dicembre 1964, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Alla gestione di tali servizi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'anzidetta Amministrazione.

ART. 3.

I ruoli dell'Azienda monopolio banane, di cui all'allegato 1 al regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, ed alla tabella allegata alla

legge 3 febbraio 1963, n. 73, sono trasferiti, con il relativo personale, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il personale previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 73, che presti la propria opera presso l'Azienda, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un triennio, è inquadrato, anche in soprannumero, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dall'organo competente, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva prevista dalla tabella allegata alla precitata legge.

I ruoli anzidetti si estingueranno con la soppressione dei posti che a mano a mano si renderanno vacanti nelle qualifiche meno elevate.

Al personale di cui al presente articolo sono estese, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 4.

I beni mobili e immobili, nonché le altre attività patrimoniali dell'Azienda monopolio banane, sono trasferiti, dalla data della sua soppressione, nel patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 5.

Le norme particolari occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle sulla vigilanza sanitaria relativa al commercio delle banane, saranno stabilite con apposito regolamento.

ART. 6.

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda monopolio banane sono inseriti nei rispettivi stati di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda e dell'Amministrazione predette le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 7.

Il personale appartenente ai ruoli previsti dal precedente articolo 3, che abbia prestato almeno 15 anni o, se trattasi di ex combattenti o assimilati, almeno 13 anni di servizi

computabili agli effetti del trattamento di quiescenza, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo beneficiando di un aumento di anni di servizio fino ad un massimo, rispettivamente, di 5 o di 7 anni, da valere sia ai fini del compimento dell'anzianità per il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

Gli aumenti previsti dal precedente comma non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianità superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti di età o di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.

La domanda di cessazione dal servizio può essere avanzata, entro il termine indicato nel primo comma, anche dal personale che non si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso per poter chiedere il collocamento a riposo. A detto personale verranno corrisposte:

1°) una indennità pari a tante mensilità di stipendio, di quote di aggiunta di famiglia, di indennità integrativa speciale, di assegno temporaneo e di assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, quanti sono gli anni di servizi prestati computabili agli effetti del trattamento di quiescenza;

2°) una somma corrispondente a sei mensilità dei predetti emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizi indicati nel punto 1°) eccedenti i sei, fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.

Il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari riscattato è considerato come servizio di ruolo agli effetti dell'applicazione dei precedenti primo e terzo comma.

Gli aumenti per le campagne di guerra e per servizi speciali previsti dalle vigenti disposizioni si computano anche per il personale indicato nel terzo comma ai soli fini dell'indennità di cui al punto 1°).

Agli effetti del computo delle predette mensilità di cui ai punti 1°) e 2°), la frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero di servizio, non si tiene conto di quella inferiore a sei mesi.

L'Amministrazione deve provvedere al collocamento a riposo o alla cessazione dal servizio del personale che ne faccia domanda, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

Le domande di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio possono essere re-

spinte qualora sia in corso un provvedimento disciplinare a carico del dipendente.

Il servizio prestato dal personale che abbia fruito dei benefici di cui al precedente terzo comma non può essere valutato, ai fini del trattamento di quiescenza né ad alcun altro fine, nel caso di nuova assunzione nella stessa od in altra Amministrazione, salvo che non vengano restituite le somme riscosse in applicazione del comma stesso.

ART. 8.

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.